

23 FEB 2010

3120 Aw

3008

3008

ATTO DI PRECETTO

Istante il Prof. Arch. **Alberto COPPOLA**, nato a Cesa (CE) l'08.05.1952, residente in Napoli, alla via F. Russo, n. 29, C.F. CPP LRT 52E08 C561V, rappresentato e difeso, giusta procura a margine, dagli Avv. ti Antonio Romano ed Eduardo Romano, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Trieste e Trento, n. 48,

PREMESSO

Avv. ANTONIO ROMANO
Avv. EDUARDO ROMANO
con la presente conferisco loro
il più ampio mandato di
rappresentarmi e difendermi
nella presente procedura e atti
conseguenziali, in tutti i gradi e
stadi, con ogni più ampia
facoltà di legge compresa
quella di transigere e desistere
e ritengo il loro operato
per rato e fermo, senza
bisogno di ulteriore ratifica.
Eleggo domicilio con Loro in
Napoli alla Piazza Trieste e
Trento n. 48, delegando Loro a
sottoscrivere per me il presente
ed ogni altro atto del
procedimento.

Autografo
Autografo

- che l'Arch. Coppola ha prodotto ricorso al T.A.R. Campania, Napoli, per la declaratoria di illegittimità del silenzio della Regione Campania formatosi sulla istanza del 01-06.08.2008 e sul successivo atto di invito e diffida notificato in data 07.11.2008, entrambe volte alla determinazione del compenso dovutogli per l'attività svolta quale componente e coordinatore della Segreteria Tecnico-Amministrativa presso il Collegio di Vigilanza sulla esecuzione dell'Accordo di Programma relativo alla realizzazione dell'Interporto di Marcianise;
- che il ricorso de quo, r.g.n. 453/2009, è stato definito dalla II Sezione dell'adito Tribunale con Sentenza n. 2011 del 17.04.2009;
- che con la prefata decisione il T.A.R. ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ed ha altresì condannato la Regione Campania alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidandole in Euro 750,00;
- che la Sentenza è stata munita della formula esecutiva addì 07.05.2009 e che la stessa, quale titolo esecutivo, è stata ritualmente notificata alla Regione Campania debitrice addì 06.07.2009;
- che a tutt'oggi, pur decorsi dalla notificazione del titolo esecutivo oltre sette

24 FEB. 2010